

Direzione Regionale: RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. G13051 del 27/09/2017

Proposta n. 16204 del 15/09/2017

Oggetto:

D.lgs. n. 152/2006, art. 208, comma 15 – D.G.R. n. 864/2014 - Autorizzazione in via definitiva a favore della Società CSA S.r.l., per l'esercizio di un impianto mobile composto da vaglio rotativo, marca "DOPPSTADT Calbe GmbH", Modello «DW 3060» -«Matricola n. W09306325G2D38913 (telaio), 913 (n. di fabbricazione)».

OGGETTO: D.lgs. n. 152/2006, art. 208, comma 15 – D.G.R. n. 864/2014 - Autorizzazione in via definitiva a favore della Società CSA S.r.l., per l'esercizio di un impianto mobile composto da vaglio rotativo, marca "DOPPSTADT Calbe GmbH", Modello «DW 3060» -«Matricola n. W09306325G2D38913 (telaio), 913 (n. di fabbricazione)».

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI**

Su proposta del Dirigente dell'Area "Ciclo Integrato dei Rifiuti"

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTA la Determinazione n. G10924 del 29 luglio 2014 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2015, n. 640, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Risorse Idriche e difesa del suolo" all'Ing. Mauro Lasagna a far data dal 1° gennaio 2016;

VISTA la Determinazione n. G02159 del 23.02.2017 con la quale si è proceduto alla riorganizzazione della Direzione regionale "Risorse idriche, difesa del suolo e rifiuti" attraverso la istituzione dell'Area "Ciclo integrato dei rifiuti" e la conferma delle strutture organizzative di base già esistenti, denominate "Aree", "Uffici" e "Servizi";

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "norme in materia ambientale" e in particolare l'art. 208, comma 15;
- la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. concernente la "disciplina regionale della gestione dei rifiuti" e in particolare l'art. 4, comma 1, lettera i);
- la Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74 recante disposizioni in materia di tutela ambientale che istituisce, tra l'altro, il Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10 gennaio 2006, n. 19 recante le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio d'impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante in nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti nel territorio regionale;

- la Deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2009, n. 956 e s.m.i. “Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell’ambito della gestione dei rifiuti”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 26 gennaio 2012, n. 34 “ Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- la deliberazione 1 febbraio 2000, n. 1 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- la deliberazione 09 dicembre 2014, n. 864, avente per oggetto “Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;

PREMESSO che:

- la Società CSA S.r.l., con sede legale nel Comune di Castelforte (LT), via Viaro snc, iscritta alla CCIAA di LT al n. 1090339/96, P.IVA 01750880591, legalmente rappresentata dal sig. Antonio Giuliano, con istanza acquisita al protocollo regionale al I.0171390.03-04-2017, ha presentato la richiesta di autorizzazione, in via definitiva, ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., all’impiego di un Impianto Mobile composto da vaglio rotativo, marca “DOPPSTADT Calbe GmbH”, Modello «DW 3060» - «Matricola n. W09306325G2D38913 (telaio), 913 (n. di fabbricazione)»;
- l’impianto per cui si chiede l’autorizzazione è finalizzato allo svolgimento di campagne di attività di recupero e/o smaltimento mediante le operazioni D13, D14 e R12 di rifiuti non pericolosi elencati nell’Allegato “A” al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per una potenzialità massima di 200 ton/giorno e di 60.000 ton/anno, considerando 8 ore giornaliere di lavoro per 300 giorni l’anno;
- l’Area “Ciclo Integrato dei Rifiuti” con nota U.0249932.17-05-2017, al fine di acquisire il rispettivo parere di competenza, ha trasmesso la documentazione tecnico-amministrativa ricevuta dalla Società a tutti gli Enti preposti;
- l’ARPA Lazio con nota n. 0052327 del 06-07.2017, acquisita al protocollo regionale al n. I.0345839.06-07-2017, in risposta alla nota regionale di cui al punto precedente, ha espresso la necessità di presentazione di documentazione integrativa da parte della Società, facendo riferimento a quanto previsto dall’Allegato “A” alla D.G.R. n. 864/2014;
- alla richiesta di ARPA Lazio di cui al punto precedente, inoltrata alla Società con nota dell’Area “Ciclo Integrato dei Rifiuti”, prot. U.0372278.19-07-2017, la Società stessa ha provveduto con nota PEC acquisita al protocollo regionale al n. I.0390457 del 28.07.2017, con la quale, oltre a copia di visura camerale della Ditta, ha trasmesso una Relazione Tecnica di integrazione nella quale sono stati riportati i chiarimenti e precisazioni richiesti da ARPA Lazio, riguardanti:

- la procedura di trattamento dei rifiuti nel caso in cui durante il trattamento stesso potessero essere potenzialmente generati effluenti liquidi o polveri;
- le lavorazioni dei rifiuti successivamente al processo di triturazione;
- la dichiarazione che con la triturazione non vengono prodotti MPS, specificando che "la triturazione può rappresentare, qualora ne ricorrano le condizioni, una prima fase che porta alla produzione di MPS, da effettuarsi in altri impianti autorizzati";
- relativamente ai rifiuti con codice CER a specchio, come richiesto dall'Allegato "A" della D.G.R. n. 864/2014, l'attivazione della "procedura di caratterizzazione analitica per l'accettazione del rifiuto non pericoloso" per l'accertamento della sua pericolosità, facendo riferimento al Regolamento (UE) 1357/2014, che è andato a sostituire l'allegato III alla Direttiva 2008/98/CE, oltre che a rinnovare le regole per l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti;

CONSIDERATO che:

- nella fase istruttoria non sono emersi elementi ostativi per il rilascio alla Società, dell'autorizzazione dell'impianto mobile in questione;
- entro i termini stabiliti dalla D.G.R. n. 864/2014, è pervenuta solamente la suddetta nota di ARPA Lazio, Direzione Tecnica, Sezione di Roma, protocollo regionale n. I.0345839.06-07-2017, a cui la Società ha risposto con la citata nota PEC, protocollo regionale n. I.0390457 del 28.07.2017, fornendo i chiarimenti richiesti;

RITENUTO necessario stabilire, in relazione ai numerosi CER di cui è stato chiesto il trattamento, che:

- con l'impianto mobile in questione potranno essere eseguite solo campagne per CER omogenei per settore produttivo e attività, che siano compatibili con i rifiuti genericamente indicati nell'elenco riportato nel manuale di utilizzo della macchina, "rifiuti verdi misti, legno vecchio, tronchi e radici, rifiuti commerciali e industriali, rifiuti comunali";
- in fase di campagna, la Società, oltre a specificare preventivamente i "sistemi e dispositivi di captazione, raccolta, trattamento e caratterizzazione degli effluenti liquidi, dei solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto", dovrà fornire la descrizione puntuale delle operazioni di recupero e/o smaltimento previste (rif. Allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/06), "come avvengono nella pratica", così come disposto dall'allegato "A" alla D.G.R. Lazio 864/2014, indicando anche le fasi di trattamento e gestione di quei rifiuti che si possono generare nel corso del processo di triturazione (per es. rifiuti liquidi nel trattamento di rifiuti di origine organica);

PRESO ATTO che la Società ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori previsti dalla D.G.R. n. 864/2014, come risulta da copia del Bonifico Bancario a favore della Regione Lazio, allegato alla richiesta di autorizzazione;

RILEVATO che:

- l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 7 dell'art. 28, del D. Lgs. n. 22/1997, così come novellato dall'art. 208, comma 15, del D. Lgs. n. 152/2006;
- secondo quanto stabilito al punto II, lettera a) dell'Allegato "B" della DGR n. 864/2014, il limite massimo di durata di ogni singola campagna di attività dell'impianto è di 6 mesi, salvo proroghe autorizzate espressamente su motivata richiesta del proponente;
- per lo svolgimento di ogni singola campagna di attività dell'impianto dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 208, comma 15, del D. Lgs. n. 152/2006, le prescrizioni tecnico operative contenute nell'Allegato "B" del presente provvedimento, nonché le prescrizioni contenute nel D.M. 5.2.1998, relativamente all'attività e ai codici CER autorizzati;

- allo stato attuale non vige l'obbligo di iscrizione nella categoria 7 delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in quanto non è stato ancora emesso il decreto previsto dall'art. 2 della deliberazione dell'1 febbraio 2000 del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale delle Imprese, "Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti", che recita testualmente che "l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" (ora, art. 212, comma, 13, del D.Lgs. n. 152/2006);
- il Ministero dell'Ambiente, con nota prot. 4903/VIA del 14 dicembre 2000, in merito all'applicabilità della procedura V.I.A. per i progetti di impianti mobili di trattamento, ha precisato che tale procedura non è applicabile nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 7, del D.Lgs. n. 22/1997 "in quanto attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico o per un sito determinato" e che, ove dovuta, può opportunamente risolversi con l'inserimento della V.I.A. nella procedura di comunicazione alla Regione almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto;

RITENUTO di fare salva la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente, con riguardo allo svolgimento delle singole campagne di attività;

ATTESO che:

- l'impossibilità di iscrizione all'Albo, pur determinando la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 28, comma 7, del D.lgs. n. 22/1997 (ora, art. 208 del D.lgs. n. 152/2006) in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, non costituisce motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, in quanto il problema posto può trovare soluzione solo conseguentemente alla definizione della normativa statale;
- ai sensi della citata DGR n. 864/2014, sono da intendersi acquisiti in senso positivo i pareri di competenza degli Enti a cui è stata inviata la documentazione tecnico-amministrativa dell'impianto in esame, in quanto i pareri stessi non risultano essere stati trasmessi entro i successivi trenta giorni;
- è fatto salvo quanto verrà disposto dagli Enti sul cui territorio saranno effettuate le singole campagne di attività e quanto stabilito dalla normativa in vigore in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;
- il presente provvedimento non si configura né come un'approvazione di progetto, né come un'omologazione di impianto mobile;

RITENUTO, pertanto, che sussistono le condizioni per potere procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta dalla Società CSA S.r.l per l'utilizzo dell'impianto mobile sopra descritto, per le operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, così come indicato nell'Allegato "A", fermo restando l'obbligo da parte della Società di conseguire ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità previsto dalla normativa in vigore per la gestione dell'attività di cui trattasi;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di autorizzare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del decreto legislativo n. 152/2006, l'impiego dell'impianto mobile composto da vaglio rotativo, marca "DOPPSTADT Calbe GmbH", Modello «DW 3060» -«Matricola n. W09306325G2D38913 (telaio), 913 (n. di fabbricazione)», di proprietà della Società CSA S.r.l., con sede legale nel Comune di Castelforte (LT), via Viaro snc, iscritta alla CCIAA di LT al n. 1090339/96, P.IVA 01750880591;

- di autorizzare la Società CSA S.r.l. ad utilizzare l'impianto sopra richiamato per le operazioni di recupero e per la tipologia dei rifiuti speciali non pericolosi, secondo quanto indicato nell'Allegato "A", che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, fermo restando la condizione che con l'impianto medesimo potranno essere svolte solo campagne per trattamento di CER omogenei per settore produttivo e attività, specificando quanto indicato in premessa;
- di autorizzare l'impianto mobile di proprietà della Società CSA S.r.l., a trattare un quantitativo giornaliero di rifiuti per una potenzialità massima di per una potenzialità massima di 200 ton/giorno e di 60.000 ton/anno, riferito a 8 ore giornaliere e 300 giorni l'anno, fermo restando che ai sensi del punto II, lettera a) dell'Allegato "B" della DGR n. 864/2014, la durata di una campagna di attività non può comunque superare i 6 mesi, salvo proroghe autorizzate espressamente su motivata richiesta del proponente;
- di stabilire che:
 - o ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione ha durata decennale e potrà essere rinnovata previa presentazione alla Regione Lazio di apposita istanza, entro 180 giorni dalla scadenza fissata;
 - o oltre alla specifica contenuta nel parere dell'ARPA Lazio, dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208, del D.lgs. n. 152/2006, nonché le prescrizioni tecnico operative contenute nell'Allegato "B", che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
 - o la presente autorizzazione non esonera la Società CSA S.r.l., dal conseguimento di ogni altro provvedimento, di competenza di altre Autorità, previsto dalla vigente normativa per la gestione dell'attività di cui trattasi;
 - o l'effettuazione delle campagne di attività con l'impianto mobile autorizzato, oltre al necessario nulla osta di competenza regionale, è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, ove la vigente disciplina nazionale o regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 dalla comunicazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti, sarà notificato alla Società e sarà trasmesso all'Albo Nazionale Gestori Ambientali costituito presso il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, alle altre Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

IL DIRETTORE

(ing. Mauro Lasagna)